

# STATUTO E REGOLAMENTI ISTITUTIVI DEI COMITATI TECNICI

**conlegno**  
consorzio servizi legno sughero



Documento edito il 31 maggio 2021

*La redazione e l'elaborazione grafica di un documento possono comportare errori, omissioni o inesattezze, nonostante la massima cura ed attenzione nell'esecuzione del lavoro. In caso di dubbi o contestazioni fanno fede gli atti trascritti nei libri sociali del Consorzio.*

# INDICE

---

Statuto del Consorzio Servizi Legno Sughero	4
Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico FITOK	18
Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico EPAL Italia	21
Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico LEGNOK	25
Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Legno Strutturale	32
Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Imballaggi Industriali - IWP	36

---

# 1.

## Statuto del Consorzio Servizi Legno Sughero

# Statuto del Consorzio Servizi Legno Sughero

---

## ■ ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

---

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, il "Consorzio Servizi Legno-Sughero" composto dagli imprenditori del comparto del legno e comparti affini o complementari denominato altresì "Conlegno".

CONLEGNO è un Consorzio di diritto privato, promosso all'atto della sua costituzione dalle Associazioni Nazionali dell'Industria di FederlegnoArredo (Assolegno e Assoimballaggi) delle PMI (C.G.I.A., Confartigianato Legno Arredo, CNA –Produzione Legno Arredo, UNITAL-Confapi) del Commercio (Fedecomlegno) afferenti alla filiera del legno.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Aderenti, le Associazioni del comparto legno, nonché altre Associazioni di categoria ed Enti interessati.

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati, ai sensi degli artt. 15 e 22 del presente Statuto.

Il Consorzio eserciterà attività esterna presso la sua sede.

Il Consorzio ha sede a Milano.

L'organo d'amministrazione del Consorzio potrà istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, depositi, stabilimenti e qualunque altra struttura utile o necessaria per la realizzazione degli scopi consortili.

## ■ ART. 2 - OGGETTO

---

Il Consorzio è apolitico e non ha fini di lucro.

Lo scopo generale del Consorzio è favorire ed implementare i molteplici utilizzi del legno e del sughero e promuovere la qualità delle imprese del comparto legno e comparti affini, attraverso la prestazione di servizi anche relativi ad una o più fasi produttive delle imprese stesse.

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra il Consorzio, in via esemplificativa e non tassativa, provvede a:

- promuovere la qualità delle imprese e dei loro prodotti;
- acquisire, nell'interesse dei consorziati e/o per il raggiungimento degli scopi consortili, in via originaria o derivativa, la proprietà di marchi individuali, collettivi, di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come acquisire diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo, anche con facoltà di concedere sub licenze;
- collaborare con Enti pubblici e privati per realizzare azioni comuni, approntare norme e regolamenti tecnici e di qualità, anche al fine di raggiungere obiettivi imposti o suggeriti da normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- esercitare nell'esclusivo interesse dei consorziati, anche su mandato di Enti, Istituzioni ed Associazioni, attività di controllo ed ispezione, sia in proprio che avvalendosi di enti ed organismi di certificazione, al fine di accertare il rispetto e/o la conformità a specifiche normative di settore nazionali, comunitarie ed internazionali, anche predisponendo tutti gli strumenti giuridici e tecnici necessari;
- assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altri consorzi, Società od Enti, aventi scopi analoghi e affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali, per il raggiungimento degli scopi consortili;
- promuovere attivamente la cultura, la conoscenza del sughero e del legno, oltre che la sicurezza nell'uso dei prodotti realizzati con dette materie prime nell'attività economica;
- assumere, a favore esclusivo dei soci, mandati, incarichi, riconoscimenti da Enti, Istituzioni ed associazioni diretti

al raggiungimento degli scopi consortili, anche costituendo comitati tecnici, organismi interni ed esterni per l'espletamento degli stessi, in posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità;

- compiere tutte le operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica e/o finanziaria, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.
- Promuovere attivamente la tutela, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e della loro biodiversità in quanto fonti insostituibili di benefici ambientali, economici e sociali;
- promuovere attivamente, anche attraverso la collaborazione con Enti, Consorzi e Associazioni a ciò istituzionalmente dedicati, la compatibilità ambientale, il rispetto dell'ecosistema, l'utilizzo esclusivo di legno di provenienza legale, attraverso l'adozione di procedure di Due Diligence da parte delle aziende del comparto legno e affini;
- promuovere nel settore degli imballaggi in legno azioni di prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento.

## ■ ART. 3 - CONSORZIATI

---

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Ordinari, le imprese industriali, commerciali, artigiane appartenenti al comparto legno o a comparti affini, sia che esercitino l'impresa individualmente che collettivamente, per il tramite di società di persone o di capitali, di cooperative, di consorzi o di altri enti od organismi produttivi.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Aderenti, Enti, Associazioni e Federazioni di categoria operanti nel comparto del legno, forestali e comparti affini, nonché altri Enti sia privati che pubblici che, comunque, si identifichino nei comparti produttivi sopra indicati. I Consorziati Aderenti che dovessero perdere i requisiti di affinità, funzionalità o complementarità con gli scopi consortili non faranno più parte del Consorzio.

Le categorie dei Consorziati sono le seguenti:

- Consorziati Ordinari
- Consorziati Aderenti

## ■ ART. 4 - AMMISSIONE AL CONSORZIO

---

Per essere ammessi al Consorzio gli aspiranti consorziati dovranno inviare al Consiglio Direttivo una domanda scritta d'adesione.

L'aspirante Consorzio Ordinario dovrà allegare alla domanda:

- per le Società sia di persone che di capitali e per gli altri Enti: certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, che attesti l'iscrizione dell'aspirante consorzio nel registro delle imprese, la ragione sociale, l'organo di amministrazione e la persona che ne ha la legale rappresentanza;
- per le Imprese individuali: il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, dal quale risultino il nominativo del titolare, nonché l'attività esercitata e tutte le unità locali;
- documentazione attestante che la società o l'Ente o l'impresa individuale si trova nel libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale.
- certificato antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio
- deliberazione dell'organo competente o dichiarazione del titolare, di adesione al Consorzio, con l'esplicita accettazione delle clausole dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno, dei regolamenti tecnici e di tutte le decisioni e deliberazioni degli organi Consortili;
- indicazione della quota consortile che si intende sottoscrivere, ovvero impegno al versamento della quota consortile minima fissata dal Consiglio Direttivo e l'indicazione di eventuali delegati o procuratori che rappresenteranno l'istante nell'ambito consortile;
- copia dello statuto sociale, se ente collettivo;

- documentazione che attesti il regolare assolvimento, da parte dell'istante, degli oneri contributivi, di assistenza e previdenza vigenti.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di stabilire l' idoneità all'ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà sottoporre la domanda alla prima Assemblea Ordinaria convocata successivamente alla presentazione della domanda per decidere in merito.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo; in caso di diniego è ammessa la riproposizione della domanda all'Assemblea Ordinaria mediante una lettera raccomandata a.r., diretta al Presidente del Consorzio, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego. La domanda di ammissione sarà accolta se otterrà la maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Sulla deliberazione dell'Assemblea Ordinaria è ammesso, in ultima istanza, il ricorso al Collegio dei Probiviri da esperire entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione.

## ■ ART. 5 - DOVERI DEI CONSORZIATI

---

Il consorziato s'impegna a cooperare con gli organi del Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:

- ad accettare ed a rispettare le norme del presente Statuto, quelle dell'eventuale regolamento interno e dei regolamenti tecnici, nonché le decisioni e le deliberazioni degli organi consortili e dei Comitati 4 Tecnici;

- ad attenersi alle delibere degli organi consortili e a dare ad esse attuazione;
- ad evitare qualsivoglia iniziativa contrastante con gli obiettivi del Consorzio e con il significato della sua adesione allo stesso;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la propria denominazione, attività o sede legale e ad avvertire tempestivamente gli organi consortili di abusi o plagi di cui venisse a conoscenza, commessi ai danni del Consorzio o dei segni distintivi di pertinenza di quest'ultimo o dallo stesso gestiti.

Il consorziato si obbliga:

- al versamento della quota associativa, del contributo annuale e di qualsiasi altro contributo od onere economico deliberato dagli organi consortili e dai Comitati Tecnici;
- a comunicare al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile e quelli relativi al trasferimento dell'azienda o alla cessione, in qualsiasi forma, dell'attività imprenditoriale;
- in generale, a non tenere alcuna condotta contraria agli interessi e agli obiettivi del Consorzio ed a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti, anche contrattuali, posti in essere col e dal Consorzio e con gli altri consorziati.

Le quote consortili non possono essere assoggettate a pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, dovendosi considerare vincolate a favore del Consorzio, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Consorzio verso i terzi.

## ■ ART. 6 - RECESSO DEI CONSORZIATI

---

Il recesso del consorziato è ammesso tramite dichiarazione da comunicarsi al Consiglio Direttivo del Consorzio, con raccomandata a.r. con un preavviso di due (2) mesi.

Il recesso ha effetto dalla data indicata dal recedente nella comunicazione o, se non è indicata alcuna data, ovvero se il preavviso è inferiore a due mesi, decorsi due (2) mesi dalla ricezione da parte del Consorzio della comunicazione di recesso. Il recesso verrà ratificato dal Consiglio Direttivo con delibera di esclusione del consorziato.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso il Consorziato non avrà diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.



## ■ ART. 7 - TRASFERIMENTO DI AZIENDA ED ALTRE VICENDE

---

In caso di trasferimento o affitto di azienda, totale o parziale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'avente causa dal Consorziato non subentra automaticamente nel contratto di consorzio, ma è tenuto ad inoltrare, ai sensi dello Statuto, domanda di ammissione.

In tali casi, il consorziato è tenuto a dare pronta comunicazione al Consorzio del trasferimento o dell'affitto.

In caso di trasformazione, ivi compreso il passaggio da ditta individuale a società, fusione o scissione il consorziato è tenuto a comunicare senza indugio al Consorzio la natura della modifica e la documentazione comprovante la stessa. Il Consorzio provvederà a richiedere al consorziato eventuali integrazioni documentali.

La modifica dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

In caso di modifica della sola denominazione, sede sociale o altre analoghe vicende che non incidono sulla soggettività del consorziato, questi sarà tenuto a trasmettere al Consorzio documentazione attestante le modifiche intervenute.

## ■ ART. 8 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

---

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;
- non abbia provveduto al pagamento, in tutto od in parte, del contributo annuale o di qualunque altro contributo, anche straordinario, stabilito dal Consiglio Direttivo;
- abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ivi compresi i Comitati Tecnici;
- abbia agito in modo deliberatamente contrario e contrastante con l'interesse e lo scopo del Consorzio con riferimento ai casi espressamente previsti e dai regolamenti sanzionatori deliberati dal Consorzio, dai suoi organi e comitati tecnici;
- abbia violato le disposizioni del Codice Civile ed in generale abbia agito in contrasto con le leggi dell'ordinamento nazionale e dei regolamenti comunitari;
- non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al consorziato, entro 20 giorni dalla decisione, dal Presidente, mediante lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica purché siano stati iscritti nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica; l'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. diretta al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

La perdita della qualità di consorziato produce l'immediata cessazione dei diritti nascenti dalla partecipazione nel Consorzio, nonché del diritto di usufruire dei servizi del Consorzio medesimo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi, tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano in epoca successiva all'avvenuta esclusione, questi devono essere regolarmente adempiuti.

Con l'esclusione cessano con effetto immediato anche i mandati eventualmente conferiti dal Consorzio al consorziato escluso, oltre che le cariche, gli incarichi e le nomine assunte ed ancora in corso alla data dell'esclusione.

Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.



## **ART. 9 - FONDO CONSORTILE**

---

Il fondo consortile è d'ammontare variabile. Esso è costituito dalle quote d'iscrizione iniziale versate dai consorziati. Fanno, inoltre, parte del fondo consortile le quote d'iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati dal Consiglio Direttivo a specifici fondi di riserva e qualunque altro provento che pervenga al Consorzio. Il fondo consortile è, per tutta la durata del Consorzio indivisibile; i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile (art.2614 codice civile). I fondi di riserva sono indivisibili e non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

## **ART. 10 - ESERCIZIO SOCIALE – STATO PATRIMONIALE**

---

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo bilancio si chiuderà il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di costituzione del Consorzio. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige lo stato patrimoniale ed il conto economico che, insieme, costituiscono il bilancio del Consorzio. L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **ART. 11 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI**

---

E' vietata la distribuzione degli avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

## **ART. 12 - ORGANI DEL CONSORZIO**

---

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea (artt. 13-16);
- b) il Consiglio Direttivo (art. 17);
- c) il Comitato Esecutivo (art. 18);
- d) il Presidente ed il Vice Presidente (artt. 19-20);
- e) i Comitati Tecnici (art. 21);
- f) il Collegio di Garanzia e Trasparenza (art. 22);
- g) il Collegio dei Probiviri (art. 23);
- h) il Collegio dei Revisori Contabili (art. 24).

I membri degli organi di cui alle lettere b), c), ed e), che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza decadono dall'incarico. Il Segretario Generale del Consorzio darà comunicazione all'associazione/ente di riferimento del nominativo del delegato decaduto, affinché provveda ad una nuova nomina.

## ■ ART. 13 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

---

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Consorziati Ordinari in regola, alla data dell'assemblea, con i versamenti e i contributi consortili tutti.

Ai Consorziati Ordinari spetta un voto per ciascuno. I Consorziati Aderenti possono assistere alle Assemblee ma senza diritto di voto e senza contribuire a determinare il quorum.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo ritenuto idoneo allo scopo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, nella data ritenuta più opportuna.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, su iniziativa diretta di questo, su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati Ordinari o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

La convocazione viene effettuata mediante un avviso da inoltrare a tutti i Consorziati tramite raccomandata a.r., fax o posta elettronica purché siano stati iscritti nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica, ovvero anche recapitata a mano, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, ovvero infine mediante avviso pubblicato nel sito web del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione dell'Assemblea. Devono essere convocati anche tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma/fax/mail o qualunque altro mezzo equivalente, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero mediante recapito a mano entro lo stesso termine.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati Ordinari e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso d'assenza o d'impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale; in caso di sua assenza, o impedimento il Segretario dell'Assemblea sarà nominato da chi presiede l'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

## ■ ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

---

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del collegio dei probiviri ed il suo presidente; nomina su designazione dei consorziati

Ai sensi del successivo art. 17, i membri del Consiglio Direttivo:

- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, i compensi spettanti ai membri del Consiglio stesso ed a quelli degli altri organi;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno portare a sua conoscenza. Ratifica i Regolamenti Istitutivi dei Comitati Tecnici approvati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dal terzo comma dell'art.10 del presente statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita allorquando sia presente o rappresentata più delle metà dei Consorziati, aventi diritto al voto.

Se i Consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria potranno svolgersi anche per teleconferenza, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, riportata nell'avviso di convocazione.

## ■ ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

---

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, sulla proroga della durata e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno due terzi dei Consorziati Ordinari e delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è costituita con la presenza di almeno un 1\3 dei Consorziati Ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei consorziati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

## ■ ART. 16 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

---

Ciascun Consorzio, che non sia imprenditore individuale, è rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da un rapporto organico, in quest'ultimo caso a ciò delegato per iscritto.

Ciascun Consorzio Ordinario o Aderente può farsi rappresentare in assemblea da altro Consorzio e può rappresentare, a mezzo di delega scritta, non più di cinque (5) Consorziati. Tale limite non si applica ai Consorziati Aderenti i quali possono raccogliere deleghe in numero illimitato dai Consorziati Ordinari e rappresentarli in assemblea, con facoltà di voto.

## ■ ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

---

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti variabile.

I membri del Consiglio Direttivo sono designati dai Consorziati Aderenti e formalmente nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

Ciascun Consorzio Aderente ha diritto di designare uno (1) membro, ad eccezione di Assoimballaggi che ha diritto di designarne due (2).

Almeno due (2) membri e fino ad un massimo di quattro (4) membri designati, sono rappresentati dai Coordinatori dei Comitati Tecnici. Due di essi sono i coordinatori dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK". Gli eventuali altri due (2) membri saranno i Coordinatori dei Comitati tecnici di cui l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati abbia ritenuto opportuna la rappresentanza in Consiglio Direttivo, valutata in base alla significativa incidenza economica e funzionale del Comitato Tecnico nel Consorzio.

I membri di competenza delle Associazioni di FederlegnoArredo sono designati da FederlegnoArredo su indicazione delle associazioni stesse.

Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia superiore a dodici, quest'ultimo potrà costituire, nell'ambito dei consiglieri in carica, un Comitato Esecutivo, delegando allo stesso specifici compiti e funzioni.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere adeguatamente assicurati, a carico del Consorzio, contro danni causati a terzi per atti, decisioni ed impegni assunti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ciascun membro del Consiglio potrà indicare per iscritto, un rispettivo delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Consiglio Direttivo, con uguali poteri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere l'eventuale regolamento interno;
- redigere il progetto di bilancio con il conto economico, secondo le disposizioni statutarie, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo, altresì un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e sulle variazioni di ragione sociale;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto e all'atto costitutivo;
- assumere eventuali dipendenti del Consorzio;
- conferire procure, speciali o generali, e attribuire funzioni;
- stabilire la quota associativa, anno per anno, il contributo annuo e gli eventuali contributi ulteriori a carico dei Consorziati;
- mantenere i rapporti con le Società d'ispezione, stipulare con le stesse i relativi contratti e curarne l'esecuzione;
- deliberare qualsiasi atto di amministrazione sia ordinario che straordinario.

Potrà inoltre:

- istituire, se necessario, il Comitato Esecutivo;
- nominare un Segretario Generale del Consorzio, determinandone anche il compenso, i compiti ed i poteri;
- nominare Consiglieri Delegati per singole questioni;
- proporre all'assemblea i compensi spettanti ai suoi membri ed a quelli degli altri organi, salvo sempre il diritto al rimborso delle spese;
- istituire Comitati Tecnici, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, definirne i compiti, il numero dei componenti e in rappresentanza di quali realtà, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti. Le relative delibere saranno adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con il voto dei consiglieri designati dai Consorziati Aderenti interessati all'iniziativa e ratificate dall'Assemblea dei Consorziati.

Proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e del Vicepresidente in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni e deliberarne la revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ove nominato, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o di un Comitato Tecnico.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, posta elettronica purché siano stati comunicati all'atto dell'accettazione dell'incarico, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione.

Sono valide le riunioni del Consiglio qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza di tutti i consiglieri presenti.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i consiglieri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, se nominati a tempo indeterminato, devono essere revocati o sostituiti dalla assemblea su richiesta scritta dei Consorziati Aderenti che li hanno designati, in ogni momento. Possono, parimenti, in

ogni momento, essere revocati dall'assemblea in assenza di detta specifica richiesta.

Nel caso di componenti del consiglio direttivo nominati a tempo determinato la revoca e la sostituzione saranno possibili, soltanto per giusta causa, anche in assenza di richiesta scritta dei consorziati aderenti. Ogni tre anni il Segretario Generale del Consorzio verifica presso i Consorziati Aderenti le nomine dei rispettivi rappresentanti.

Il provvedimento di revoca e/o sostituzione deve essere redatto in forma scritta e comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica ne daranno tempestiva comunicazione ai Consorziati aventi diritto alla designazione, affinché possano provvedere alle opportune nuove designazioni in sostituzione.

Per il caso in cui cessino uno o più amministratori ma resti in carica la maggioranza dei membri dell'organo collegiale, gli amministratori in carica provvederanno, su indicazione vincolante dei Consorziati Aderenti, i cui delegati siano cessati dalla carica, alla sostituzione dei cessati per cooptazione. Gli amministratori così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea da tenersi dopo la cooptazione e, in questa sede, si provvederà alla loro conferma ovvero alla nomina di nuovi amministratori in loro sostituzione, in ogni caso aventi durata fino alla durata della maggioranza degli amministratori in carica.

Nel caso venissero meno tutti i Consiglieri, gli adempimenti di cui al terz'ultimo comma del presente articolo potranno essere svolti anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

## **ART. 18 - COMITATO ESECUTIVO**

---

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, rivestiranno le medesime cariche nel Comitato Esecutivo.

I membri del Comitato Esecutivo potranno essere al massimo dieci (10) di cui otto (8) espressione dei Consorziati Aderenti del settore legno, facenti parte del Consorzio al 31 dicembre 2011 ed almeno due (2), sono rappresentati dai Coordinatori dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK". I membri del Comitato Esecutivo potranno farsi sostituire dai delegati già indicati per il Consiglio Direttivo.

Al Comitato Esecutivo spettano i più ampi poteri per l'espletamento di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle seguenti materie, che resteranno riservate al Consiglio Direttivo: stabilire la quota associativa, il contributo annuo e gli eventuali contributi straordinari, nominare il Segretario Generale del Consorzio ed istituire i Comitati Tecnici.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano di età, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno. E' altresì convocato a seguito di richiesta di almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o fax o altro mezzo equivalente, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, con telegramma od altro mezzo equivalente, almeno due giorni prima della riunione.

Sono valide le riunioni del Comitato Esecutivo con la presenza, anche mediante i rispettivi delegati, di almeno tre membri, se composta di cinque membri, ovvero con la presenza di almeno quattro, se composta di sette membri; sono valide le riunioni anche in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i membri, anche mediante i rispettivi delegati.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, la deliberazione è validamente assunta se può contare sul voto favorevole del Presidente.

Il verbale della riunione del Comitato Esecutivo è redatto dal Segretario Generale ed in caso di sua assenza, da un membro incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o da un membro che l'ha redatto in sua assenza.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, il Presidente del Comitato Esecutivo ed in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, potranno chiedere ai membri, mediante fax o mezzo equivalente contenente l'esatta indicazione della materia per la quale si richiede il voto, di esprimere il loro voto a mezzo fax. In tal caso il Presidente, od il Vicepresidente

in caso di sua assenza o impedimento, raccoglierà i voti in un verbale redatto e sottoscritto da lui e dal Segretario Generale. La delibera verrà trascritta sul libro delle adunanze e sarà oggetto di ratifica, nella successiva riunione del Comitato Esecutivo. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

Ciascun componente del Comitato Esecutivo dura in carica fino a revoca, da parte del Consorziato che l'ha designato, della sua qualifica di membro del Consiglio Direttivo.

## ■ ART. 19 - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

---

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo o revoca da parte del Consorziato Aderente che ha provveduto alla rispettiva designazione come Consigliere.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza del Consorzio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo se istituito;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di quelle adottate dagli altri organi del Consorzio;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di dipendenti del Consorzio, ed il conferimento di procure e di incarichi professionali a collaboratori esterni o professionisti;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza del Segretario Generale, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se istituito e di tutti gli organi del Consorzio;
- vigila sull'operato del Consorzio affinché questo operi in conformità agli interessi statuari;
- conferisce, previa autorizzazione o ratifica del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
- in caso d'assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere e resistere in azioni giudiziali civili, penali ed amministrative. Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle delibere degli organi consortili. Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

## ■ ART. 20 - SEGRETARIO GENERALE

---

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli collabora attivamente con il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, i Coordinatori dei Comitati Tecnici e gli altri organi consortili.

Partecipa a tal fine a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito ed alle Assemblee ed alle riunioni dei Comitati Tecnici. Promuove l'attività del Consorzio e, in attuazione delle istruzioni impartite dagli organi consortili, coordina i collaboratori e dipendenti del Consorzio.

Il Segretario coordina l'attività lavorativa di dipendenti e collaboratori del Consorzio, propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi professionali. Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle delibere degli organi consortili. Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, in attuazione e/o nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale conferisce incarichi, rilascia procure alle liti, firma a nome del Consorzio istanze, denunce ed esposti alle Autorità, rappresenta in giudizio il Consorzio.

Nei limiti dei poteri conferiti dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi consortili, ha la rappresentanza del Consorzio.

Il Segretario Generale invia tutta la documentazione utile al Collegio di Garanzia e Trasparenza ai fini previsti dal Regolamento UE 995/2010.

## ■ ART. 21 - COMITATI TECNICI

---

Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta verrà deciso d'intraprendere una specifica attività o iniziativa rientrante nell'ambito degli scopi consortili, potrà istituire un Comitato Tecnico determinandone, anche in collaborazione con gli Enti esterni interessati, il numero, le modalità di nomina/designazione, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà inserire nel comitato anche membri che non sono espressione dei consorziati, ma che sono particolarmente qualificati in materia. Ogni Comitato Tecnico è presieduto da un Coordinatore designato dal comitato stesso. Ciascun membro del Comitato Tecnico potrà indicare per iscritto, un rispettivo delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Comitato, con uguali poteri.

Il regolamento del Comitato Tecnico viene redatto, prima della sua istituzione, congiuntamente dalle imprese e dai soggetti giuridici coinvolti e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo ed entro un anno deve essere ratificato dall'Assemblea.

Il Comitato adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico. Sarà facoltà dei membri del Consiglio Direttivo presenziare alle riunioni. Ciascun Comitato Tecnico potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

Ai Comitati Tecnici è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi ambiti di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse nel proprio ambito di operatività, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

I Comitati Tecnici sono indipendenti dal Consiglio Direttivo nelle loro modalità di operare ed hanno autonomia di budget. Ogni Comitato Tecnico può convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori degli stessi a scopo consultivo.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

In caso di riconoscimento del Consorzio Servizi Legno-Sughero quale organizzazione di monitoraggio ex art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010 il Comitato Tecnico di riferimento adotterà il Collegio di Garanzia e Trasparenza di cui all'art. 22 dello Statuto.

Ciascun Comitato Tecnico, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un proprio collegio, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato stesso, individuati secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto.



## ■ ART. 22 - COLLEGIO DI GARANZIA E TRASPARENZA

---

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza è l'organo del Consorzio che ha lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza dello stesso nelle attività e/o progetti del Consorzio in cui è essenziale tale garanzia, come previsto dal Regolamento UE 995/2010.

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza garantisce l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse nell'espletamento delle sue funzioni, nel caso in cui il Consorzio assuma il ruolo di Organizzazione di Monitoraggio come disposto nell'art. 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il Collegio è composto da un minimo di tre (3) membri, due (2) o più dei quali di comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore del legno ed uno (1) di formazione giuridica designati in modo autonomo da enti esterni non aderenti a Conlegno come ad esempio, Istituti di ricerca, Università e associazioni non governative.

Ogni tre anni gli enti che hanno nominato il membro del Collegio ne dovranno confermare o revocare l'incarico.

Ai membri del Collegio, viene riconosciuto un gettone di presenza di importo fisso a riunione, pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo; nonché una quota forfettaria per l'attività di studio, valutazione e redazione atti determinata in base alle tariffe professionali di riferimento.

Il Collegio elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il proprio presidente.

Il Collegio ha funzioni consultive relativamente a qualunque materia o questione sottoposta allo stesso da parte degli organi del Consorzio.

Il Collegio, inoltre, ha funzioni regolamentari, laddove gli organi del Consorzio incarichino il medesimo di esaminare una specifica materia, redigendo codici di comportamento, regolamenti tecnici o altri testi di contenuto normativo con efficacia obbligatoria per i consorziati.

Il Collegio ha funzioni arbitrali con facoltà di decidere in via definitiva ed obbligatoria nelle materie di sua competenza con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il Collegio, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, approva e/o ratifica tutti gli atti e le decisioni adottate dagli altri organi del Consorzio.

Il Collegio con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010 ha funzione di controllo e supervisione dell'attività posta in essere dagli organi del Consorzio e dai singoli consorziati.

Il Collegio, infine, intrattiene rapporti con Enti ed Autorità esterne al Consorzio, informando le stesse, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 995/2010 e dai provvedimenti di attuazione, dell'attività svolta e dell'esito dei controlli effettuati.

Le deliberazioni del Collegio vengono assunte a maggioranza e le riunioni possono svolgersi presso la sede del Consorzio od anche in teleconferenza, o altra modalità ritenuta idonea.

I membri del collegio potranno esprimere il proprio voto anche mediante fax o mail.

Il collegio si riunisce in almeno tre riunioni ordinarie all'anno per la valutazione delle decisioni del consorzio assunte in qualità di soggetto di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il collegio ogni volta che lo ritenga necessario si riunisce in via straordinaria secondo le modalità previste dal comma 13.

## ■ ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

---

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, che abbiano una particolare qualificazione professionale, dei quali uno riveste la carica di Presidente, e di due supplenti; i suoi membri ed il Presidente saranno nominati dall'Assemblea. Esso è competente per tutte le controversie che potranno sorgere fra i Consorziati e fra di loro ed il Consorzio ed i suoi organi, che abbiano per oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà in via definitiva, in unico grado, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e le sue pronunce si intenderanno come espressione della volontà dei Consorziati interessati. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle adunanze del Collegio potrà essere invitato il Segretario Generale. Il collegio dei Probiviri è domiciliato presso la sede del Consorzio Servizi Legno-Sughero.

## ■ ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

---

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o in caso di riconoscimento del Consorzio quale Organizzazione di Monitoraggio ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti scelti da un elenco di almeno cinque candidati iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Ciascun consorziato può votare non più di tre nominativi, all'esito dello scrutinio si redige una graduatoria in base alle preferenze ricevute e risulteranno eletti Revisori Effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e Revisori Supplenti i candidati al quarto e quinto posto della graduatoria.

Il revisore effettivo che, per qualsiasi causa, cessa la sua carica in corso di mandato verrà sostituito da un revisore supplente scelto secondo l'ordine della graduatoria, in caso di parità di voti avrà precedenza il revisore più anziano d'età. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I Revisori sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La revoca per giusta causa dei revisori spetta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio. I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il compenso dei Revisori Contabili viene deliberato dall'Assemblea e resta invariato per tutta la durata del mandato.

## ■ ART. 25 - SCIoglimento DEL CONSORZIO

---

In caso di scioglimento e messa in stato di liquidazione del Consorzio, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà automaticamente devoluto a FederlegnoArredo, la quale lo destinerà alla realizzazione di progetti di rimboschimento e restauro del bosco dandone comunicazione a tutti i Consorziati Aderenti e agli organi di stampa.

## ■ ART. 26 - REGOLAMENTO INTERNO

---

Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Segretario, il quale, in caso di violazione, ne renderà edotto immediatamente il Presidente del Consiglio Direttivo.

## ■ ART. 27 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

---

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di consorzi industriali (artt. 2602 ss. c.c.).

# 2.

## Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico FITOK



# Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico FITOK

---

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 14/12/2004

## COMITATO TECNICO FITOK

---

Sulla base dell'art. 20 Ter dello Statuto del Consorzio Servizi Legno-Sughero e delle delibere del Consiglio Direttivo è istituito il Comitato Tecnico "Fitok" che ha come scopo l'implementazione e l'informazione sulle problematiche fitosanitarie relative ai Materiali da Imballaggio in Legno, collegate allo International Standards for Phytosanitary Measures - Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade (ISPM15) - FAO - Roma, Marzo 2002.

Il Comitato Tecnico "Fitok" è il "comitato di gestione" individuato dal Consorzio Servizi Legno-Sughero per la gestione dell'autorizzazione all'uso del marchio IPPC/FAO, come da decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sul tema.

Scopo del Comitato Tecnico "Fitok" è quello di:

- definire le procedure di ispezione, di registrazione e di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti dell'ISPM-15 della FAO.
- incentivare la diffusione, nelle imprese associate, di una politica fitosanitaria capace di costituire una garanzia per la protezione delle foreste e dell'ambiente dagli insetti nocivi e che ponga al centro della propria attività la riduzione del rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.
- gestire l'autorizzazione all'uso del marchio;
- provvedere alla verifica dell'attuazione del Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "Fitok";
- mantenere e gestire l'Elenco dei Soggetti Autorizzati;
- aggiornare in modo continuo il regolamento prodotto dal Comitato stesso ad altra documentazione elaborata per la gestione del marchio IPPC/FAO e FITOK;
- collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale e Regionale sull'applicazione in Italia dell'ISPM-15;
- garantire la conformità all'ISPM-15 della FAO dei trattamenti da esso previsti e della documentazione elaborata per la gestione del marchio IPPC/FAO e FITOK;
- rapportarsi e coordinarsi in maniera continuativa con i Servizi fitosanitari nazionali e regionali;
- coordinare le attività di ispezione presso le aziende che hanno richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del marchio;
- gestire le non conformità rilevate dagli Enti di ispezione presso le aziende che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del marchio;
- effettuare i controlli previsti dal presente Regolamento tramite l'utilizzo di strutture esterne accreditate secondo le Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA, dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale;
- informare il Servizio Fitosanitario Nazionale sull'attività ispettiva condotta e comunicare tempestivamente allo stesso le Non Conformità Primarie (NCP) e le Non Conformità Secondarie (NCS);
- mantenere rapporti costanti con i Servizi Fitosanitari competenti;
- fornire orientamenti alle Aziende interessate relativamente ai requisiti esposti nel presente Regolamento;
- promuovere azioni di sensibilizzazione sull'argomento di concerto con il Servizio Fitosanitario Nazionale;
- provvedere alla divulgazione di ogni utile informazione inerente l'autorizzazione all'uso del marchio, anche attraverso la realizzazione di un sito internet.

Il Comitato Tecnico "Fitok" al fine di ottenere massima informazione ed orientamento dei soggetti interessati, promuove:

- la redazione di Linee Guida operative relative al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "Fitok";
- la redazione di circolari e informative ai soci;
- l'organizzazione di incontri pubblici di formazione ed informazione;
- la presenza di personale specializzato a disposizione delle Aziende per fornire informazioni;
- la realizzazione e la gestione di uno specifico sito internet;
- la realizzazione di documenti contenenti le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Il Comitato Tecnico "Fitok", elabora su tutti gli argomenti tecnici ordinari, straordinari e di innovazione.

Il Comitato Tecnico "Fitok" si riunisce almeno 4 volte all'anno.

Il Comitato Tecnico "Fitok", è composto dai seguenti membri:

- un massimo di (4) quattro rappresentanti designati da Federlegno-Arredo su indicazione di Assolegno e Fedecomlegno;
- (1) un rappresentante nominato dal Comitato Tecnico "EPAL" del Consorzio Servizi Legno-Sughero;
- (1) un rappresentante degli Operatori del Trattamento Fitosanitario di fumigazione di derivazione associativa di categoria, se l'associazione aderisce al Consorzio o in caso contrario nominato dal Consiglio Direttivo del Consorzio fra le imprese di fumigazione iscritte al Comitato Tecnico FITOK;
- un massimo di (2) due rappresentanti, nominati da FNALAIICNA;
- un massimo di (2) due rappresentanti, nominati da AIAL-Confartigianato;
- un massimo di (2) due rappresentanti, nominati da UNITAL-Confapi.

Il Comitato di cui sopra potrà essere supportato da un Gruppo di Esperti di certificazione "Fitok", designati dal Consiglio direttivo del Consorzio Servizi Legno-Sughero e costituito da almeno due dei seguenti membri:

- un rappresentante dell'Università esperto in tecnologia del legno o in tematiche di imballaggi in legno o entomologiche;
- un esperto di certificazione di comprovata esperienza nel comparto degli imballaggi in legno o in impianti tecnologici;
- un esperto del comparto industriale degli imballaggi in legno;
- un esperto nominato dal Consorzio LegnoLegno;
- al massimo due rappresentanti degli Enti di Ispezione incaricato dei controlli.

Tale Gruppo ha esclusivamente funzione consultiva e non ha diritto di voto.

Il Comitato Tecnico "Fitok" potrà delegare specifici compiti, anche relativi alla gestione delle Non Conformità, al "Gruppo di esperti di certificazione" al suo interno costituito.

Il Comitato Tecnico "Fitok" elegge al proprio interno un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice Coordinatore.

Alle riunioni dovrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di redigere i verbali delle adunanze. Tale persona prende il nome di Segretario Tecnico.

Le decisioni sono prese a maggioranza.

Il Comitato Tecnico "FITOK" è totalmente indipendente per le problematiche inerenti la gestione di competenza, partecipa alle spese generali del Consorzio e gestisce, in modo autonomo, il proprio bilancio economico che, comunque, dovrà figurare nel Bilancio Generale del Consorzio Servizi Legno-Sughero.



# 3.

## Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico EPAL Italia



# Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico EPAL Italia

---

Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo del 27 novembre 2013

## COMITATO TECNICO EPAL ITALIA

---

1. E' istituito il Comitato Tecnico "EPAL".

2. Questo Comitato Tecnico svolge la funzione di Comitato Nazionale EPAL Italia ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 dello Statuto della European Pallet Association e.V. ed aderisce all'EPAL-European Pallet Association e.V., attualmente con sede in Germania, Associazione istituzionale titolare del marchio EPAL iscritto nell'ovale (registrato all'OMPI con n. 617158).

3. Il Comitato Tecnico "EPAL" Italia ha come scopo:

- lo sviluppo e la tutela della qualità dei "pallet in legno EPAL" in Italia;
- promuovere la costituzione e costituire organismi tecnici per il controllo della qualità dei pallet fabbricati, riparati e commercializzati sia nuovi che usati;
- promuovere la conoscenza del pool aperto EPAL attraverso azioni di marketing e pubblicitarie;
- favorire l'interscambio e la circolazione del pallet EPAL;
- la tutela legale in caso di abusi nell'utilizzo del Marchio da esso tutelato in via diretta o indiretta;
- favorire gli aspetti ambientali del pool EPAL, in particolare quelli legati alle Direttive sui rifiuti da imballaggio;
- collaborare con le Associazioni logistiche ed utilizzatrici di pallet.

4. E', altresì, scopo precipuo del Comitato Tecnico "EPAL" il controllo del rispetto da parte dei Consorziati dello statuto e di tutti gli atti regolamentari di EPAL – European Pallet Association e.V. e dei capitolati tecnici del marchio.

5. Il Comitato Tecnico EPAL opera al fine di garantire il rispetto del "Regolamento Tecnico relativo alla Fabbricazione e Riparazione di Prodotti a Qualità Garantita" da parte dei soggetti licenziatari del marchio EPAL, nonché al fine di prevenire ed inibire le contraffazioni e l'utilizzo abusivo del marchio sia da parte dei Consorziati che dei terzi; promuove e realizza le iniziative necessarie a rendere il marchio "EPAL" idoneo alle esigenze attuali e future degli utilizzatori; svolge qualunque altra attività, comunque affine o connessa con quelle sopra indicate; compie tutte quelle operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.

6. Il Comitato Tecnico EPAL può indicare al Consiglio Direttivo l'opportunità di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto consortile, per l'adesione di coloro che richiederanno la licenza d'uso del marchio "EPAL" racchiuso nell'ovale.

7. Il Comitato Tecnico EPAL è composto da un numero variabile di membri compreso tra sei e otto, nominati con le seguenti modalità:

- Un rappresentante degli utilizzatori, nominato in accordo con un'associazione di competenza (per esempio Indicod ECR).
- Un rappresentante dei trasportatori/logistici nominato in accordo con un'associazione di competenza (per esempio Assologistica e/o Ailog).
- Due rappresentanti dei produttori di pallet nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Produttori Pallet.
- Due rappresentanti dei riparatori di pallet nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Riparatori Pallet.



8. Il Comitato Tecnico EPAL può nominare, come proprio rappresentante all'interno del Board dell'EPAL, un soggetto esterno, in tal caso questi è membro di diritto del Comitato Tecnico EPAL con diritto di voto.
9. Il Comitato Tecnico EPAL elegge un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice Coordinatore.
10. Ciascun membro del Comitato Tecnico potrà indicare per iscritto, un proprio delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Comitato, con uguali poteri. Ciascun membro del Comitato Tecnico s'impegna a fornire ai rispettivi delegati e/o ad assumere dagli stessi le comunicazioni del Comitato Tecnico e del Coordinatore.
11. Ai sensi dall'art. 12 comma 2 dello Statuto del Consorzio, i membri del Comitato Tecnico Epal che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Tecnico EPAL decadono dall'incarico.
12. Il Comitato Tecnico EPAL adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo.
13. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, posta elettronica, purché siano stati comunicati all'atto dell'accettazione dell'incarico, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione potrà avvenire con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione.
14. Sono valide le riunioni del Comitato qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i componenti del Comitato.
15. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e rappresentati.
16. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri del Comitato Tecnico EPAL potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.
17. I componenti del Comitato Tecnico devono essere riconfermati, revocati o sostituiti ogni tre anni e non hanno limiti di mandato.
18. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed il mandato di Coordinatore può essere rinnovato una sola volta.
19. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.
20. Il Comitato Tecnico EPAL potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.
21. Al Comitato Tecnico EPAL è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico e la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi del presente regolamento, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.
22. Il Comitato Tecnico EPAL, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto del Consorzio, è indipendente dal Consiglio Direttivo nella sua modalità di operare ed ha autonomia di budget.
23. Il Comitato Tecnico EPAL può convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori degli stessi a scopo consultivo.

24. All'interno del Comitato Tecnico EPAL è possibile organizzare riunioni consultive plenarie o ristrette per categoria di produttori, riparatori e commercianti.

25. Le decisioni devono essere comunque adottate dal Comitato Tecnico EPAL secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

26. Il Coordinatore del Comitato Tecnico o il Comitato Tecnico EPAL, qualora lo ritenessero opportuno potranno istituire un Organo Tecnico Consultivo denominato "Commissione Mista EPAL" formata da 4 produttori (nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Produttori Pallet), 4 riparatori (nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Riparatori Pallet) e dal coordinatore degli ispettori della Società di Ispezione. La "Commissione Mista EPAL" è presieduta dal Coordinatore del Comitato Tecnico EPAL. I membri della "Commissione Mista EPAL" che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Commissione decadono dall'incarico.

27. Il Comitato Tecnico EPAL, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un proprio collegio, che assolva lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza in determinati ambiti della propria attività, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato Tecnico EPAL stesso, individuati secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto consortile.

# 4.

## Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico LEGNOK e del Collegio di Garanzia e Trasparenza LEGNOK



# Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico LEGNOK e del Collegio di Garanzia e Trasparenza LEGNOK

---

Approvato dal Consiglio Direttivo di Conlegno del 10 maggio 2021

## COLLEGIO DI GARANZIA E TRASPARENZA LEGNOK

---

Sono istituiti, ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto di Conlegno, il “Comitato Tecnico Legnok”, di seguito anche “Comitato Tecnico” ed il “Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok” di seguito anche “Collegio”.

## ART. 1 – MISSIONE E PREMESSA

---

Il “Comitato Tecnico Legnok” è l’organo del Consorzio Servizi Legno-Sughero deputato al coordinamento ed alla gestione delle imprese che hanno adottato e implementato correttamente il “Regolamento Legnok” -Sistema di Due Diligence in conformità al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010” d’ora in poi denominato anche solo “Regolamento Legnok” ed hanno ottenuto da parte di Conlegno la licenza d’uso del Marchio “Legnok”, registrato come marchio comunitario (CTM – Community Trade Mark) con il n. 9271206.

Il “Comitato Tecnico” promuove la diffusione e l’applicazione, del “Regolamento Legnok” a tutte le imprese della filiera legno-carta interessate.

Il “Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok” è l’organo del Consorzio deputato a garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza, nonché l’assenza di conflitto d’interesse nelle decisioni assunte dai suoi organi ai fini e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

## ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

---

Il Comitato Tecnico orienta le proprie decisioni ed intraprende le azioni necessarie alla loro attuazione in base ai principi di sostenibilità, legalità, trasparenza, accessibilità delle informazioni e tracciabilità al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. sostenere, promuovere ed attuare l’applicazione in Italia del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 che stabiliscono gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
2. sostenere e promuovere la cultura e la conoscenza della materia prima legno e delle sue funzionalità;
3. sostenere e promuovere le iniziative volte alla diffusione della gestione sostenibile delle foreste mondiali mediante l’applicazione degli schemi di certificazione credibile esistenti, nonché di sistemi di tracciabilità ad essi connessi;
4. denunciare e condannare le pratiche di taglio e commercio illegale di legname e prodotti in legno;
5. sostenere e promuovere le iniziative a livello nazionale, comunitario ed internazionale volte a combattere le pratiche illegali nel settore legno e dei prodotti da esso derivati;
6. sostenere l’acquisto in ottemperanza alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
7. sostenere ed offrire la propria collaborazione per l’implementazione del Piano d’Azione Europeo FLEGT e delle normative correlate;
8. sostenere e promuovere la creazione di una rete di Associazioni ed Enti nazionali con l’obiettivo di realizzare un

coordinamento delle attività inerenti all'origine legale del legno e la "Due Diligence" e lo scambio continuo di informazioni su questo tema;

9. adottare tutte le misure al fine di accertare che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
10. attivare tutte le procedure per l'utilizzo del Marchio "Legnok";
11. adottare il "Regolamento Legnok" e deliberare in merito alle sue integrazioni in conformità al Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ed ai provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012.

## ■ ART. 3 – COMPOSIZIONE

---

Il "Comitato Tecnico" è strutturato in due sezioni così composte:

### SEZIONE PRODUZIONE

- Un massimo di tre (3) rappresentanti designati da FederlegnoArredo di cui almeno 1 su indicazione di Fedecomlegno;
- Un (1) rappresentante designato da Assocarta;
- Un (1) rappresentante designato da CNA Produzione Legno-Arredo;
- Un (1) rappresentante designato da Confartigianato Legno Arredo;
- Un (1) rappresentante designato da UNITAL/Confapi;
- Un (1) rappresentante nominato di comune accordo fra le associazioni delle imprese boschive, dei proprietari forestali e dei produttori di biomasse a base legno maggiormente rappresentative.

### SEZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

- Un massimo di quattro (4) rappresentanti designati dalle Università competenti per le tematiche dell'origine legale del legno;
- Un (1) rappresentante designato da CNR - IBE;
- Un massimo di due (2) rappresentanti designati da Associazioni Ambientaliste;
- Un (1) rappresentante designato da un centro di ricerca (ad es. CREA).

### OSSERVATORI TECNICI

Il Comitato Tecnico può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico specializzato, individuato anche presso gli schemi di certificazione forestale più diffusi in Italia e delegare ad esso particolari compiti.

Gli Osservatori Tecnici non hanno diritto di voto.

### **Articolo 3.1 – Nomina dei Candidati**

Gli Enti aventi diritto, con lettera a firma del proprio legale rappresentante, nominano i propri rappresentanti all'interno del Comitato Tecnico.

In caso di un maggior numero di candidature e/o in caso che i diversi enti proponenti per la medesima categoria non raggiungano un accordo sulla designazione congiunta del loro rappresentante, il Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok individuerà, tra le candidature proposte dagli enti, il rappresentante, valutandone l'idoneità sulla base del curriculum vitae e dell'esperienza nel campo del commercio internazionale del legno e degli aspetti legati alla "Due Diligence" e/o della certificazione forestale.

## ■ ART. 4 – CONVOCAZIONE E DELIBERE

---

Il Comitato Tecnico elegge al proprio interno un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore.

Il Comitato Tecnico adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Collegio.

I componenti del Comitato Tecnico che siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono dall'incarico. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario Generale, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo ed il Collegio in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

Al Comitato Tecnico è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi ambiti di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse nel proprio ambito di operatività, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

Il Comitato Tecnico è indipendente dal Consiglio Direttivo nelle sue modalità di operare ed ha autonomia di budget.

Il Comitato Tecnico potrà convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori ad esso afferenti a scopo consultivo.

Il Comitato Tecnico, nel caso in cui, per l'elevato numero dei suoi membri lo ritenga opportuno, potrà costituire, nell'ambito dei componenti in carica, un Comitato Esecutivo Legnok, delegando allo stesso specifici compiti e funzioni. Sono valide, laddove applicabili per analogia, le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto Conlegno (Comitato Esecutivo). Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, e-mail o altro mezzo equivalente. Le riunioni potranno svolgersi anche per teleconferenza.

Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

Le delibere del Comitato Tecnico verranno pubblicate sulla piattaforma informatica Legnok dedicata.

## ■ ART. 5 – OPERATIVITÀ

---

Il Comitato Tecnico opera mediante le seguenti tre aree di competenza del Consorzio.

### **Art. 5a - Area Direzione**

L'Area Direzione del Comitato Tecnico ha il compito di:

1. coordinare le attività delle varie Aree del Comitato Tecnico;
2. fornire le informazioni e i documenti al Collegio;
3. collaborare, coordinare e interfacciarsi con gli Enti pubblici e privati di relativa competenza;
4. attivare tutte le procedure necessarie per la massima tutela delle informazioni gestite direttamente o indirettamente dal Comitato Tecnico;
5. compiere gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, l'autorità competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore;
6. dare tutte le informazioni richieste e la massima collaborazione in occasione di controlli delle Autorità Competenti;
7. trasmettere i verbali del Comitato Tecnico ed ogni altra comunicazione di Conlegno sul tema del "legno legale" al Collegio;
8. occuparsi della pianificazione (budget) delle attività e del controllo dell'Area Tecnico Operativa e dell'Area Formazione e Informazione.

### **Art. 5b – Area Tecnico Operativa**

L'Area Tecnico Operativa ha il compito di:

1. assicurarsi che il "Regolamento Legnok" sia conforme al Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ed ai provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

2. operare per il miglioramento continuo del “Regolamento Legnok” orientandosi su tre criteri fondamentali: (1) l’accesso delle informazioni; (2) la valutazione del rischio; (3) l’attenuazione del rischio relativo alla legalità del legno per le imprese aderenti;
3. rilasciare alle imprese l’autorizzazione all’uso del “Marchio Legnok”;
4. provvedere all’attuazione del “Regolamento Legnok”;
5. coordinare le attività di controllo delle imprese che hanno richiesto la licenza d’uso del Marchio Legnok e che pertanto adottano il “Regolamento Legnok”;
6. gestire le inadempienze degli Operatori Controllati;
7. aggiornarsi sull’esistenza di particolari rischi per determinate specie forestali e/o Paesi a rischio;
8. raccogliere ed elaborare, per un tempestivo e puntuale aggiornamento, le informazioni sulla produzione illegale o le pratiche illegali nel Paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto, tenendo conto anche della presenza di conflitti armati, nonché in merito alle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione Europea sulle importazioni o esportazioni di legname;
9. predisporre ed adottare delle procedure per l’applicazione delle penalità previste dal “Regolamento Legnok”.
10. monitorare l’applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 e, in caso di forti difformità, darne immediata comunicazione al “Comitato Tecnico”;
11. compiere gli opportuni interventi qualora l’operatore non usi in modo adeguato il sistema di “Due Diligence”.

#### **Art. 5c – Area Formazione ed Informazione**

L’Area Formazione e Informazione supporta la già citata Area Tecnico Operativa nel:

1. redigere circolari informative per gli operatori aderenti;
2. pubblicare documenti specifici su questo tema, anche in collaborazione con altri Enti/Associazioni;
3. organizzare incontri pubblici di formazione ed informazione su tutto il territorio nazionale, anche tramite le Associazioni di categoria;
4. mettere personale specializzato a disposizione delle Aziende per fornire informazioni;
5. realizzare e gestire la piattaforma informatica Legnokweb;
6. realizzare, incrementare ed aggiornare il documento contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
7. informare ed orientare tutte le imprese interessate sul tema della legalità del commercio del legno e dei prodotti da esso derivati;
8. fornire orientamenti a tutte le imprese interessate al “Regolamento Legnok”;
9. mantenere e gestire l’Elenco delle imprese che hanno adottato e implementato correttamente il “Regolamento Legnok”;
10. aggiornare ed informare con la massima trasparenza tutti i soggetti coinvolti attraverso la piattaforma informatica Legnokweb;
11. redigere annualmente un rapporto di sintesi delle attività svolte, che consenta di presentare e fare il punto sull’operato del Comitato Tecnico.



## ■ ART. 6 – TRASPARENZA E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

---

Al fine di monitorare costantemente l'assenza di conflitti di interesse e garantire un alto livello di indipendenza nella gestione dei controlli e delle informazioni, il Comitato Tecnico individua come prioritarie e strategiche le azioni qui di seguito espresse.

### **Articolo 6.1- Fonti di Informazione sul Legno**

Il Comitato Tecnico si avvale di più fonti indipendenti per fornire supporto informativo sui temi della legalità, rendere disponibili informazioni utili a comprovare la legalità del legno e dei prodotti da esso derivati, prendendo, laddove necessario, contatti diretti con le Autorità/Enti competenti nei Paesi di origine dei materiali.

### **Articolo 6.2 – Piattaforma Informatica**

Il Comitato Tecnico promuove e sostiene il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma informatica [www.legnokweb.it](http://www.legnokweb.it), accessibile agli Operatori EUTR consorziati che ne hanno diritto ed all'Autorità competente nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

## ■ ART. 7 – COLLEGIO DI GARANZIA E TRASPARENZA - FINALITÀ

---

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza è l'organo del Consorzio che ha lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza dello stesso nelle attività e/o progetti del Consorzio in cui è essenziale tale garanzia.

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza garantisce l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse nell'espletamento delle sue funzioni, allorché Conlegno assuma il ruolo di Monitoring Organization, come disposto nell'art. 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

### **Art. 7.1 – Collegio di Garanzia e Trasparenza - Funzioni**

Il Collegio ha funzioni consultive relativamente a qualunque materia o questione sottoposta allo stesso da parte degli organi del Consorzio.

Il Collegio, inoltre, ha funzioni regolamentari, laddove il Comitato Tecnico o il Consiglio Direttivo di Conlegno incarichino il medesimo di esaminare una specifica materia, redigendo codici di comportamento, regolamenti tecnici o altri testi di contenuto normativo con efficacia obbligatoria per i consorziati.

Il Collegio ha funzioni arbitrali con facoltà di decidere in via definitiva ed obbligatoria nelle materie di sua competenza con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010.

Il Collegio, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010, approva e/o ratifica tutti gli atti e le decisioni adottate dagli altri organi del Consorzio.

Il Collegio con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010 ha funzione di controllo e supervisione dell'attività posta in essere dagli organi del Consorzio e dai singoli consorziati.

Il Collegio, infine, può intrattenere rapporti diretti con Enti ed Autorità esterne al Consorzio, informando le stesse, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 995/2010 e dai provvedimenti di attuazione, dell'attività svolta e dell'esito dei controlli effettuati.

### **Art. 7.2 – Collegio di Garanzia e Trasparenza - Composizione ed operatività**

Il Collegio è composto da un minimo di tre (3) membri, due (2) o più dei quali di comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore del legno ed uno (1) di formazione giuridica, designati in modo autonomo da enti esterni non aderenti a Conlegno come ad esempio, Istituti di ricerca, Università e associazioni non governative.

Ai membri del Collegio, viene riconosciuto un gettone di presenza di importo fisso a riunione, pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo; nonché una quota forfettaria per l'attività di studio, valutazione e redazione atti determinata in base alle tariffe professionali di riferimento.

Il Collegio elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente.

Le deliberazioni del Collegio vengono assunte a maggioranza e le riunioni possono svolgersi presso la sede del Consorzio od anche in teleconferenza, o altra modalità ritenuta idonea.

I membri del Collegio potranno esprimere il proprio voto anche mediante fax o e-mail.

Il Collegio si riunisce in almeno tre riunioni ordinarie all'anno convocate dal Presidente del Collegio.

Il Collegio ogni volta che lo ritenga necessario si riunisce in via straordinaria secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il Collegio potrà avvalersi del personale tecnico di Conlegno.

## **ART. 8 – MODIFICHE E SCIoglIMENTO**

---

Il Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Legnok e del Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok viene inviato all'Autorità Competente nazionale.

Le eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri del Comitato Tecnico e ratificate dal Collegio di Garanzia e Trasparenza che, qualora ritenesse di non ratificare le modifiche, rinverrà il testo con le indicazioni motivate sui punti da ridiscutere e approvare al Comitato Tecnico, il quale, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, approverà la revisione del Regolamento Istitutivo tenendo conto delle indicazioni del Collegio.

Il Regolamento Istitutivo revisionato verrà quindi approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Consorziati come previsto dagli artt. 14 e 16 dello Statuto consortile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto del Consorzio, la revoca del riconoscimento quale Monitoring Organization di Conlegno comporterà la revisione del presente Regolamento.

In ogni caso lo scioglimento del Comitato Tecnico verrà deliberato dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

## **ART. 9 – ARMONIZZAZIONE E RECIPROCIÀ**

---

A salvaguardia del principio di reciprocità è imprescindibile, che tutte le Monitoring Organization europee e le rispettive procedure tecniche e di autorizzazione adottate (sistemi di Due Diligence) siano armonizzate, prevedendo parità di diritti e doveri per gli operatori che commercializzano legno e/o prodotti da esso derivati, al fine di non compromettere la competitività dei sistemi commerciali e produttivi dei Paesi dell'Unione nel mercato globale.

Sulla base di questo principio tutte le regole e le norme definite in questo Regolamento Istitutivo, nonché in seguito dal Comitato Tecnico, devono tener conto delle corrispondenti norme e regolamenti degli altri Paesi europei e non potranno essere tali da procurare danni alle imprese italiane.

Al fine di garantire la miglior applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, l'Area Operativa Legnok, sentito il Comitato Tecnico, s'impegna a segnalare all'Autorità Nazionale competente le situazioni che contrastino con il principio di reciprocità e il Comitato Tecnico adotterà gli interventi necessari per riallineare gli adempimenti degli operatori italiani con gli altri operatori europei a garanzia e tutela di quanto previsto nel presente articolo.

# 5.

## Regolamento istitutivo del Comitato Tecnico Legno Strutturale



# Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Legno Strutturale

---

Regolamento approvato ed organo istituito dal Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2018

## COMITATO TECNICO LEGNO STRUTTURALE

---

1. E' istituito il Comitato Tecnico Legno Strutturale.

2. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale è l'organo di Conlegno deputato alla gestione, allo sviluppo ed alla promozione delle iniziative ed attività afferenti il Legno Strutturale.

3. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale ha come scopo:

- lo sviluppo e la tutela della qualità del legno e della sua lavorazione per l'utilizzo in edilizia e in strutture in legno;
- promuovere iniziative di qualificazione del settore, anche istituendo collaborazioni con Enti pubblici o privati per scopi di ricerca e formazione;
- promuovere la conoscenza della lavorazione del legno ad uso strutturale attraverso azioni di marketing e pubblicitarie;
- individuare ed incentivare le iniziative orientate all'utilizzo sostenibile della materia prima legno;
- collaborare e creare sinergie con Enti e Associazioni per il perseguimento del proprio mandato.

4. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale persegue il proprio mandato anche attraverso la registrazione di marchi di qualità, che vengono concessi in uso a coloro che ne facciano richiesta ed attestino di assolvere ai requisiti previsti negli specifici capitolati.

5. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale coordina le attività e le iniziative di Conlegno associate alla Marcatura CE del legno strutturale.

6. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale opera al fine di garantire il rispetto dei capitolati da parte dei soggetti licenziatari dei marchi di Conlegno, nonché al fine di prevenire ed inibire le contraffazioni e l'utilizzo abusivo degli stessi da parte di terzi; promuove e realizza le iniziative necessarie a rendere i marchi relativi al Legno Strutturale idonei alle esigenze attuali e future degli utilizzatori; svolge qualunque altra attività, comunque affine o connessa con quelle sopra indicate; compie tutte quelle operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.

7. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale è composto da cinque membri, secondo la seguente rappresentatività:

- 3 rappresentanti per il Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)
- un rappresentante per la Marcatura CE del legno ad uso strutturale
- un rappresentante per la Valutazione Tecnica Europea

La designazione dei rappresentanti spetta al Consiglio Direttivo di ASSOLEGNO.

Le associazioni di categoria, facenti parte di Conlegno in qualità di Consorziati Aderenti, potranno nominare un osservatore tecnico ciascuna, individuandolo tra le imprese associate che siano titolari di una delle certificazioni per il Legno Strutturale gestite da Conlegno. Gli osservatori tecnici possono esprimere pareri e proporre questioni, ma non hanno diritto di voto nelle decisioni del Comitato Tecnico.

8. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale elegge un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice Coordinatore.

9. Ciascun membro del Comitato Tecnico potrà indicare per iscritto, un proprio delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Comitato, con uguali poteri. Ciascun membro del Comitato Tecnico s'impegna a fornire ai rispettivi delegati e/o ad assumere dagli stessi le comunicazioni del Comitato Tecnico e del Coordinatore.

10. Ai sensi dall'art. 12 comma 2 dello Statuto del Consorzio, i membri del Comitato Tecnico Legno Strutturale che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Tecnico decadono dall'incarico.

11. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale adoterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo di Conlegno e ASSOLEGNO. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo di Conlegno.

12. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, fax o posta elettronica ai contatti comunicati all'atto dell'accettazione dell'incarico ed è inviata almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione potrà avvenire con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione.

13. Sono valide le riunioni del Comitato qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i componenti del Comitato.

14. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e rappresentati.

15. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri del Comitato Tecnico Legno Strutturale potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

16. I componenti del Comitato Tecnico devono essere riconfermati, revocati o sostituiti ogni tre anni e non hanno limiti di mandato.

17. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed il mandato di Coordinatore può essere rinnovato una sola volta.

18. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

19. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio e di ASSOLEGNO.

20. Al Comitato Tecnico Legno Strutturale è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico e la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi del presente regolamento, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

21. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto del Consorzio, è indipendente dal Consiglio Direttivo nella sua modalità di operare ed ha autonomia di budget.

22. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale può convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori degli stessi a scopo consultivo.

23. All'interno del Comitato Tecnico Legno Strutturale è possibile organizzare riunioni consultive plenarie o ristrette per approfondire determinate tematiche.

24. Le decisioni devono essere comunque adottate dal Comitato Tecnico Legno Strutturale secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

25. Il Comitato Tecnico Legno Strutturale, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un proprio collegio, che assolva lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza in determinati ambiti della propria attività, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato Tecnico stesso, individuati secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto consortile.


26. Nel triennio 2018-2020 il Collegio di Garanzia e Trasparenza di Conlegno è competente a conoscere e decidere in merito ai ricorsi e alle segnalazioni in merito all'applicazione del Disciplinare Generale Protocollo S.A.L.E.

27. Le modifiche e revisioni del presente Regolamento sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti e ratificate dal Consiglio Direttivo di Conlegno.



# 6.

## Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Imballaggi Industriali - IWP





# Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Imballaggi Industriali - IWP

---

Regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo del 27 novembre 2013

## COMITATO TECNICO IMBALLAGGI INDUSTRIALI - IWP

---

E' istituito, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di Conlegno, il "Comitato Tecnico Imballaggi Industriali - IWP", di seguito anche "Comitato Tecnico IWP" o solo "Comitato Tecnico".

## ART. 1 – MISSIONE E PREMESSA

---

Il "Comitato Tecnico Imballaggi Industriali - IWP" è l'organo del Consorzio Servizi Legno-Sughero deputato al coordinamento ed alla gestione delle imprese che hanno adottato e implementato correttamente il "Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP" (d'ora in avanti per brevità anche solo Regolamento) ed hanno ottenuto da parte di Conlegno la licenza d'uso del "Marchio di Qualità Prodotto IWP" (d'ora in avanti per brevità anche Marchio IWP), registrato come marchio comunitario (CTM – Community Trade Mark) con il n. 8246548.

Il "Comitato Tecnico" promuove la diffusione e l'applicazione del "Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP" a tutte le imprese del "Sistema di gestione specializzato dell'imballaggio industriale" per il perseguimento di un processo di qualificazione e aggiornamento continuo delle figure professionali indispensabili al settore.

Il controllo da parte di Auditor qualificati garantisce il rispetto del "Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP" da parte di tutte le aziende licenziatarie del Marchio IWP.

## ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

---

Il Comitato Tecnico assume le proprie decisioni per la qualificazione delle imprese del Settore Imballaggio Industriale ed intraprende le azioni necessarie alla loro attuazione in base ai principi di legalità, lealtà e trasparenza al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. sostenere e promuovere la cultura e la conoscenza della materia prima legno in quanto materia insostituibile nel settore dell'imballaggio industriale;
2. definire le procedure di registrazione e di autorizzazione delle Aziende che operano in conformità ai requisiti delle Industrial Wood Packaging Guidelines, del Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP e della normativa applicabile;
3. incentivare la diffusione, nelle imprese associate e non, di una competenza tecnica e normativa capace di costituire una garanzia, in generale, per il Sistema Trasporto e logistico e nello specifico per il Sistema Imballo;
4. trovare soluzioni di massima compatibilità tra l'esigenza di conformità ai requisiti indicati nella Industrial Wood Packaging Guidelines in un contesto di fattibilità tecnica ed economica;
5. attivare tutte le procedure per l'utilizzo del Marchio IWP;
6. adottare il "Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP" e deliberare in merito alle sue revisioni e/o modifiche e/o integrazioni che si rendano opportune in ragione degli sviluppi della scienza e della tecnica;
7. promuovere e diffondere la formazione e l'informazione sulla normativa tecnica settoriale anche attraverso i Corsi di qualificazione per Imballatore, Tecnico Progettista dell'imballo di legno, Tecnico dell'imballo di legno e Valutatore di Imballaggi di legno.

## ■ ART. 3 – COMPOSIZIONE

---

Il Comitato Tecnico IWP è composto da un massimo di nove (9) membri così nominati:

- fino a tre (3) rappresentanti dell'Università e/o IVALSA con conoscenza nel settore degli imballaggi industriali;
- fino a due (2) tecnici esperti del settore imballaggi industriali nominati dal Gruppo di lavoro "Imballaggi Industriali" di Assoimballaggi;
- fino a due (2) rappresentanti del Gruppo Imballaggi Industriali di Assoimballaggi;
- un (1) rappresentante, se nominato, per ciascuna delle associazioni promotrici delle Industrial Wood Packaging Guidelines, eccetto Assoimballaggi, che ne nomina fino a due (2) come da punto precedente (Confartigianato Legno Arredo/CNA Produzione Legno Arredo/UNITAL Confapi).

### **Art. 3.1 Osservatori Tecnici**

Il Comitato Tecnico può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico specializzato, afferente alle diverse tematiche e materie che possono interagire con il Sistema dell'Imballaggio Industriale (ad esempio Auditor, esperti del settore trasporti, logistica ecc.), invitandolo alle riunioni e/o delegando ad essi particolari compiti. Gli Osservatori Tecnici non hanno diritto di voto.

### **Articolo 3.2 – Nomina e durata in carica dei Candidati**

Gli Enti aventi diritto, con lettera a firma del proprio legale rappresentante, nominano i propri rappresentanti all'interno del Comitato Tecnico per un periodo di tempo determinato o a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato, ogni tre anni il Segretario Generale del Consorzio chiede agli enti e associazioni indicati al precedente punto 3 di confermare o rinnovare la nomina del loro rappresentante.

In caso di un maggior numero di candidature e/o in caso che i diversi enti proponenti per la medesima categoria non raggiungano un accordo sulla designazione congiunta del loro rappresentante, il Consiglio Direttivo di Conlegno individuerà, tra le candidature proposte dagli enti, il rappresentante, valutandone l'idoneità sulla base dei curriculum vitae e dell'esperienza nel settore dell'Imballaggio Industriale.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri di Conlegno.

## ■ ART. 4 – CONVOCAZIONE E DELIBERE

---

Il Comitato Tecnico elegge al proprio interno un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore.

Il Comitato Tecnico adotta delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore.

Per l'approvazione di revisioni, modifiche e/o integrazioni del Regolamento per l'utilizzo del Marchio di Qualità Prodotto IWP è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei membri del Comitato Tecnico.

I componenti del Comitato Tecnico che siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario Generale di Conlegno, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

Al Comitato Tecnico è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi ambiti di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse nel proprio ambito di operatività, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

Il Comitato Tecnico è indipendente dal Consiglio Direttivo nelle sue modalità di operare ed ha autonomia di budget.

Il Comitato Tecnico potrà convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori ad esso afferenti a scopo consultivo. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le riunioni potranno svolgersi anche per teleconferenza.

Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

Le delibere del Comitato Tecnico verranno pubblicate sul sito internet di Conlegno nella Sezione Dedicata al Comitato Tecnico IWP.

## **■ ART. 8 – MODIFICHE E SCIoglimento**

---

Le eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri del Comitato Tecnico e ratificate dal Consiglio Direttivo di Conlegno che, qualora ritenesse di non ratificare le modifiche perché contrastanti con lo statuto, la politica generale od il bilancio del consorzio, rinverrà il testo con le indicazioni motivate sui punti da ridiscutere e approvare al Comitato Tecnico, il quale, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, approverà la revisione del Regolamento Istitutivo tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Regolamento Istitutivo revisionato verrà quindi approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Consorziati come previsto dagli artt. 14 e 16 dello Statuto consortile.